

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 945

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEFANAZZI, UBALDO PAGANO, DI SANZO, LACARRA, GRAZIANO, ROGGIANI, LAUS, ANDREA ROSSI, GNASSI, FORATTINI, ZINGARETTI, SIMIANI, BERRUTO, FERRARI, CURTI, GIRELLI, TONI RICCIARDI, D'ALFONSO, MARINO**

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione

Presentata il 3 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di segnare una tappa importante nel percorso di maturazione del sistema delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative (PMI) italiane. A partire dal 2012, con l'approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante, alla sezione IX, « Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese *start-up* innovative », sono state gettate le fondamenta normative su cui si basano le *start-up* e gli incubatori certificati. Scopo della norma è stato quello di incentivare l'imprenditorialità e l'occupazione giovanile, favorendo la crescita so-

stenibile e lo sviluppo tecnologico in coerenza con gli orientamenti provenienti dalle istituzioni europee e dalle esperienze degli altri Paesi economicamente avanzati. A questa innovazione normativa ha fatto seguito la creazione delle PMI innovative, attraverso l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Le predette norme e le successive modificazioni e integrazioni sono state giudicate dai principali osservatori come i sistemi più vantaggiosi in Europa. Tuttavia, il sistema italiano deve ancora compiere dei passi importanti per avvicinarsi ai modelli degli Stati membri dell'Unione europea più vir-

tuosi. La presente proposta di legge si compone di 16 articoli e intende innovare profondamente la disciplina vigente, introducendo nuovi strumenti, agevolativi e non solo, per favorire la crescita e il consolidamento delle *start-up* e delle PMI innovative italiane.

L'articolo 1 istituisce un fondo con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno in corso, di cui:

125 milioni di euro destinati al cofinanziamento degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *Venture Capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business angel*, o incubatori certificati italiani che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e PMI innovative aventi sede in Italia;

80 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga nel territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento;

20 milioni di euro per rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e dalle PMI innovative, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, istituito ai sensi dell'articolo 4 della presente proposta di legge.

L'articolo 2 istituisce un fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, di cui:

30 milioni di euro per il finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni realizzati nei laboratori di ricerca iscritti nell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo

sviluppo di progetti innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 5 della presente proposta di legge;

20 milioni di euro per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative;

30 milioni di euro per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università;

20 milioni di euro per l'istituzione di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in più macroaree settoriali.

L'articolo 3 istituisce un fondo *ad hoc* per il sostegno dell'accesso ai mercati regolamentati e dell'acquisizione di società innovative costituite all'estero con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023, di cui:

50 milioni di euro per la concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite fuori del territorio nazionale, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita nel territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni;

50 milioni di euro per la concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta, sempre a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva nel territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni.

L'articolo 4 istituisce il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, cui possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del progetto o prototipo di un prodotto, organizzazioni di ricerca clinica nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e alle PMI innovative.

L'articolo 5 istituisce l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi.

L'articolo 6 modifica l'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilendo che l'85 per cento della somma investita in *start-up* e PMI innovative non concorra alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società. Di tali investimenti possono beneficiare direttamente le *start-up* e le PMI innovative oppure i Fondi per il *venture capital* (FVC) o quelli promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, ed essi possono essere effettuati direttamente o per il tramite di soggetti terzi che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative. Al fine di garantire continuità, l'articolo 6 specifica che l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la revoca del beneficio.

L'articolo 7 introduce nuove agevolazioni fiscali per favorire gli investimenti in *start-up* e PMI innovative. In particolare, si dispone che non concorrano alla formazione del reddito imponibile:

le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative;

nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite nel territorio nazionale;

nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31,

comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già applicate presso l'impresa acquisita.

L'articolo 8 introduce disposizioni volte a favorire gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari, stabilendo in particolare che:

tali enti possano destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business angel* o incubatori certificati italiani e in società di investimento, con la possibilità di dedurre fiscalmente il 30 per cento del totale degli investimenti;

non concorrano alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* o PMI innovative;

si applichi l'iperammortamento del 150 per cento delle perdite relative agli investimenti degli stessi soggetti.

L'articolo 9 prevede una deduzione fino all'85 per cento del valore dell'investimento effettuato in FVC o in *start-up* e PMI innovative tramite iniziative di *corporate venture capital*, uno strumento ancora poco utilizzato in Italia, che prevede il coinvolgimento diretto delle aziende, solitamente di media o grande dimensione, in operazioni di *venture capital*. L'articolo 9 stabilisce inoltre che, per determinate categorie di contribuenti ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi a investimenti in beni, materiali o immateriali, di *start-up* e PMI innovative, in beni immateriali acquisiti da *start-up* o da

PMI innovative in progetti di innovazione, il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento.

L'articolo 10 interviene su uno degli elementi critici del tessuto imprenditoriale italiano, che riguarda anche il sistema delle *start-up* e delle PMI innovative, vale a dire l'eccessiva frammentazione. La prima norma riconosce a fini fiscali un valore massimo complessivo di 10 milioni di euro al valore di avviamento e a quello dei beni strumentali materiali e immateriali, a determinati soggetti passivi derivanti da operazioni di aggregazione aziendale coinvolgenti *start-up* o PMI innovative. Una norma analoga è prevista per i valori maggiori nell'ambito di operazioni di conferimento di *start-up* o PMI innovative tra soggetti residenti nel territorio dello Stato. Da questi benefici sono escluse le operazioni tra soggetti legati da rapporti di partecipazione o controllo indiretto ed è prevista la decadenza dal beneficio per le società aggregate che effettuino, entro un dato periodo, determinate operazioni straordinarie oppure la cessione dei beni rivalutati.

L'articolo 11 prevede misure per l'incentivazione dell'occupazione e dell'imprenditorialità giovanile nell'ambito di *start-up* e PMI innovative, di FVC e di fondi di incubatori certificati italiani o investitori *Business angel*. A tal fine, viene garantito l'esonero dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori subordinati di età inferiore a quarantacinque anni, che in precedenza non godevano di contratti di lavoro a tempo indeterminato, assunti a tempo indeterminato, fino a 8.060 euro annui. Dal beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL ed è prevista l'incumulabilità con altri esoneri o agevolazioni vigenti.

L'articolo 12 prevede un'esenzione contributiva per gli imprenditori soci di *start-up* innovative, mentre l'articolo 13 concede un credito d'imposta dell'80 per cento per i costi di costituzione di *start-up* innovative sostenuti nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese, nel limite massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario.

L'articolo 14 dispone la realizzazione di una banca di dati unica e di un portale *web*

unico per incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici nonché per aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme rivolte alle imprese. Inoltre, per evitare che, come capita attualmente, le risposte da parte delle istituzioni arrivino con ritardo di mesi rispetto alle esigenze di rapidità che caratterizzano le *start-up* e le PMI innovative, si prevede che, nell'ambito dei bandi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dalle Agenzie, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia e dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, gli esiti siano comunicati entro centoventi giorni.

L'articolo 15 prevede misure di semplificazione nell'ambito dei rapporti tra le *start-up* e le università, al fine di rafforzare ulteriormente i processi di trasferimento tecnologico. Innanzitutto, vengono derogate, per gli *spin-off* e le *start-up* universitari e gli enti di ricerca, le norme relative alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del socio privato nelle operazioni di costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Al contempo, ai medesimi *spin-off* e *start-up* universitari si dà la possibilità di beneficiare del procedimento autorizzatorio speciale di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per le attività di sperimentazione condotte da imprese, università ed enti di ricerca, se attinenti alla trasformazione digitale e all'innovazione tecnologica.

Viene inoltre previsto, a beneficio degli *spin-off* e delle *start-up* universitari, l'inserimento di nuovi criteri per l'approvazione da parte delle università delle proposte di costituzione delle società, da attuare tramite decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

L'articolo 16, infine, reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* e PMI innovative », con la dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata al cofinanziamento, in misura massima non superiore all'ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il *venture capital* (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori *Business Angel*, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in *start-up* e PMI innovative aventi sede in Italia.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato italiano,

per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga nel territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.

4. Al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* e dalle PMI innovative, una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 4.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di cui al comma 1, di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.

## Art. 2.

*(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)*

1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle *start-up* innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle *start-up* e PMI innovative », con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni realizzati nei laboratori di ricerca iscritti nell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 5, al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.



3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative.

4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di *partnership* con le imprese attive nei settori strategici di interesse.

5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

a) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

b) promozione, orientamento e sostegno di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

c) individuazione di professionalità idonee alla partecipazione ai percorsi traslazionali;

d) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologica raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo

conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5 nonché le macroaree settoriali in cui è articolato il medesimo ufficio.

### Art. 3.

*(Fondo per il sostegno dell'accesso ai mercati regolamentati e dell'acquisizione di società innovative costituite all'estero)*

1. Al fine di sostenere le *start-up* e le PMI innovative nelle operazioni di accesso ai mercati regolamentati e di acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un apposito fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui, che costituiscono limite di spesa, è destinata alla concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta in favore delle imprese che acquisiscono *start-up* o PMI innovative costituite fuori del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione e comunque fino all'importo massimo di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita nel territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui, che costituiscono limite di spesa, è destinata alla concessione di contributi sotto forma di credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle *start-up* e dalle PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati, anche esteri, comunque fino all'importo massimo di 500.000 euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva nel territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3.

#### Art. 4.

*(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)*

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa.

2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del progetto o prototipo di un prodotto, organizzazioni di ricerca a contratto di cui al decreto del Ministro della salute 15 novem-

bre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2012, nonché ogni altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle *start-up* e alle PMI innovative.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione al Registro.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 5.

*(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)*

1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'Albo nonché le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.

#### Art. 6.

*(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

« 7-*ter*. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una *start-up* o di una piccola o media impresa innovativa, in Fondi per il *venture capital* (FVC) o in fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.

7-*quater*. Ai fini di cui al comma 7-*ter*, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo ».

#### Art. 7.

(Agevolazioni per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative)

1. Al fine di agevolare gli investimenti in *start-up* e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

a) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative;

b) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* e PMI innovative, a condizione che il possesso si sia protratto ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

c) nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative costituite nel territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

d) nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di *start-up* o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già applicate presso l'impresa acquisita.

#### Art. 8.

*(Agevolazioni per gli investimenti degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e dei fondi di previdenza complementare)*

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da investitori *Business Angel*, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *m-undecies*.1), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.

2. Le somme destinate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte ai fini fiscali nella misura del 30 per cento del totale.

3. Per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

4. Per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* o PMI innovative, possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori *Business Angel* o incubatori certificati italiani nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, a condizione che il possesso si sia protratto ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.

#### Art. 9.

*(Agevolazioni per l'investimento in fondi per il venture capital o in iniziative di corporate*

venture capital *per lo sviluppo di start-up e PMI innovative*)

1. Le imprese che investono in FVC o in iniziative di *corporate venture capital* per lo sviluppo di *start-up* e PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento, ripartendolo in parti eguali nel periodo d'imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei quattro periodi d'imposta successivi.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione relativo agli investimenti effettuati:

a) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da *start-up* o PMI innovative;

b) in beni immateriali acquisiti da *start-up* o PMI innovative;

c) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.

#### Art. 10.

*(Agevolazioni per l'aggregazione aziendale)*

1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione che coinvolgano *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

2. Nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico di cui



al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

4. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo articolo.

5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 del presente articolo che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Sulle imposte di cui al primo periodo non sono dovuti sanzioni e interessi.

#### Art. 11.

*(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato)*

1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai

datori di lavoro privati titolari di *start-up* e PMI innovative, di FVC nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o *Business Angel* che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma 1, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato nonché ai soggetti che detengono partecipazioni nell'impresa al momento dell'assunzione.

4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni o esoneri contributivi previsti dalla normativa vigente.

## Art. 12.

*(Esonero contributivo per i soci lavoratori)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di *start-up* innovative», con la dotazione di 50 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, destinato al finanziamento dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti, per i primi tre anni di attività, dai soci lavoratori di *start-up* innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200.000 euro ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero contributivo di cui al comma 1.

#### Art. 13.

*(Credito d'imposta per i costi di costituzione)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di *start-up* innovative, è concesso un credito d'imposta pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e per le prestazioni di consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese concernenti la costituzione delle medesime. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nei cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite annuale di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite massimo di spesa, per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari

che ne facciano richiesta nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

#### Art. 14.

*(Banca di dati unica e portale web per i bandi rivolti alle imprese)*

1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i tempi per la realizzazione di:

a) una banca di dati unica contenente le informazioni concernenti i bandi rivolti alle imprese emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dalle Agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, dalla società Cassa depositi e prestiti Spa e dall'Unione europea;

b) un portale *web* unico per la trasmissione delle domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente emanante. Nel portale *web* sono altresì pubblicati i bandi in lingua originale emanati dalle istituzioni dell'Unione europea e dalle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di traduzione in lingua italiana.

2. Gli esiti dei bandi rivolti alle imprese emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Ministeri, dalle Agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia e dalla società Cassa depositi e prestiti Spa sono comunicati entro centoventi giorni.

Art. 15.

*(Misure di semplificazione per le società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari e per gli enti di ricerca)*

1. Alle società con caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitari, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, e agli enti di ricerca non si applica il comma 9 dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il regolamento di cui al comma 1 al fine di inserire nella valutazione delle università, ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società, i seguenti criteri: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

Art. 16.

*(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



\*19PDL0026720\*